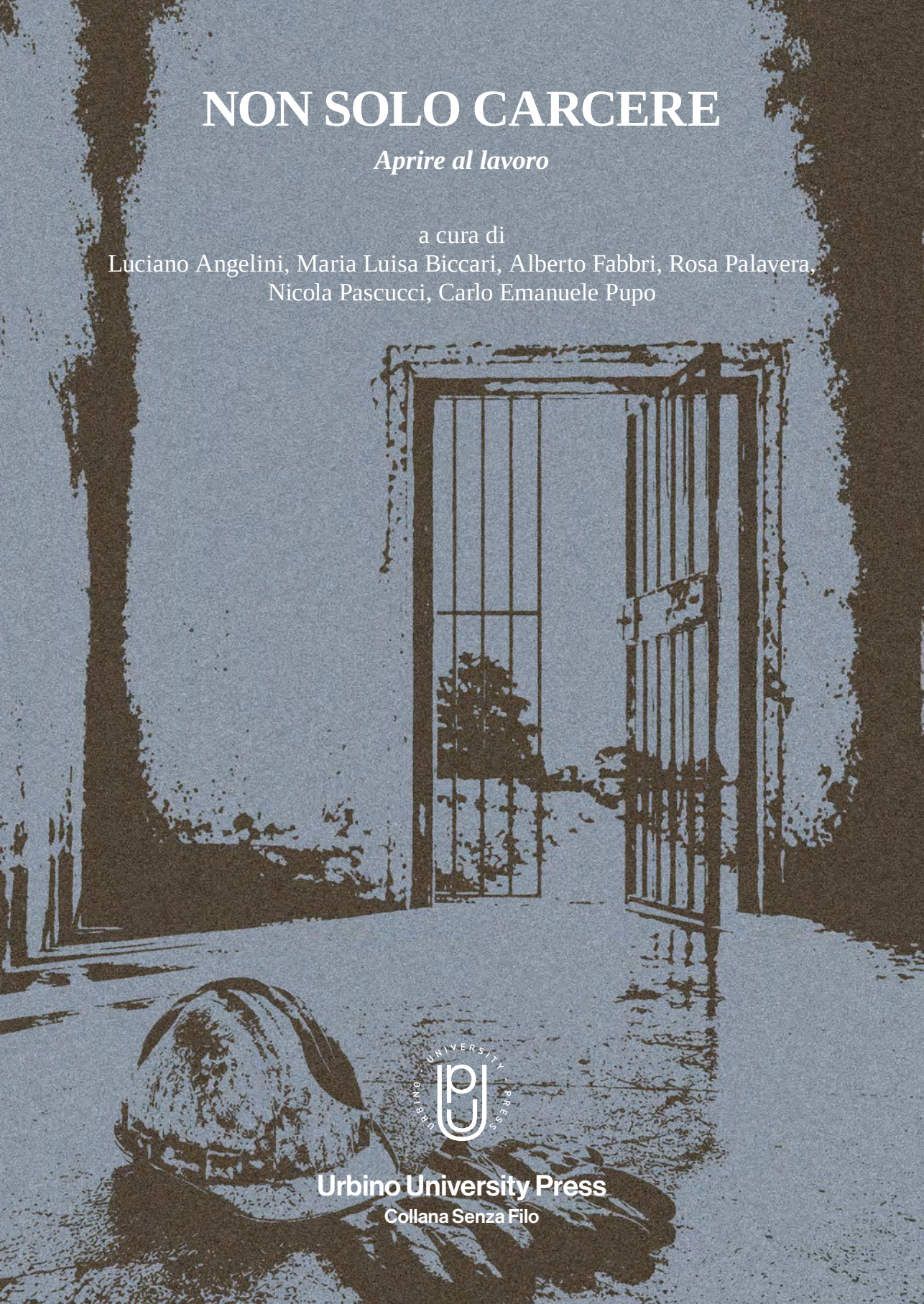
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

CARCERE "ALTRO" E CARCERE "MINIMO": IL PRESUPPOSTO DELLA PERICOLOSITÀ NELLA PROSPETTIVA DEL CARCERE *EXTREMA RATIO*[1]

Silvia Cecchi
Già Sostituta Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro

1.

Un luogo in cui chi vi è ristretto disputa giorno dopo giorno la partita della sopravvivenza, fisica e psichica, non è luogo che lasci al detenuto tempo e modo ed energia per ripensare sé stesso, per avviare quel processo di responsabilizzazione verso l'altro e gli altri che per sua natura la trasgressione penale reclama[2], per voce della stessa Costituzione. Ogni sforzo dovrà essere impiegato nel compito di resistere a tutto ciò che d'inumano e d'invivibile il carcere gli impone nel presente.

Uno dei paradossi della condizione carceraria è proprio questo, che il fatto-reato commesso, ragione della detenzione, finisce per perdere importanza per il suo stesso autore, per la comunità degli altri carcerati e persino per gli operatori socio-psicologici, a fronte dell'enormità della condizione esistenziale in cui il detenuto si trova e del se e come continuare a sopportarla, ora dopo ora. Qui si spezza il rapporto reato-pena e con esso la premessa di ogni scommessa rieducativa, comunque intesa, riposta nella ideologia costituzionale della pena.

1 Versione rivista, aggiornata e corredata di note della relazione svolta il 22 maggio 2024 in occasione del convegno "*Il carcere* extrema ratio*? Riflessioni sul volume di Silvia Cecchi*, Carcere, *Liberilibri, 2024*", tenutosi presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito del corso di Diritto processuale penale della laurea in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza Pubblica e Privata.

2 Rileva in proposito la natura relazionale che compete alla responsabilità penale, da intendersi (in modo per un verso più esteso e per un verso più delimitato rispetto alla tradizionale concezione di rimprovero psico-morale mosso all'autore di un fatto reato) come *vulnus* arrecato a un bene esterno all'autore, identificabile in un'altra persona o in un bene di interesse comune, rispetto ai quali siamo tutti investiti, nella vita associata, di un dovere di tutela e rispetto (una sorta di 'posizione generale di garanzia'). Mi permetto di rinviare sul punto ai miei precedenti scritti sul tema.

Non vi è testimonianza di detenuto, di breve o di lunga reclusione, che smentisca questa frattura e questa condizione psicofisica, che dobbiamo immaginare moltiplicata per l'intera popolazione carceraria.

Già a partire da qui la realtà del carcere si mostra fallimentare rispetto ad ogni direttrice costituzionale ed esclude che alcun organo dello Stato possa transigere sugli obblighi istituzionali di garantire spazi di vita compatibili con le esigenze minime dei reclusi, di provvedere ai loro bisogni di salute e igiene, di apprestare attività lavorative inframurarie sufficienti, di offrire spazi e tempi per vivere relazioni e affettività, istruzione, eventi culturali e creativi, sostegno socio-psicologico, assistenza linguistica e quant'altro necessario alla dignità personale del detenuto e al suo diritto di preservare sé stesso e di evolvere in senso maturativo.

Il rispetto di queste doverose provvidenze avrebbe certamente a che vedere con la riduzione dei tassi di suicidio, ma anche delle malattie della disperazione, dei coefficienti di sofferenza vana o di quelle spinte regressive e deresponsabilizzanti che condividono il terreno con le pulsioni criminogene, rendendo possibile quanto altrimenti resta sul fil di lama della impossibilità.

Basti pensare alle conseguenze che sui carcerati hanno provocato le misure anti-Covid (limitazione dei colloqui dal vivo e regolamentazione restrittiva delle modalità di conduzione degli stessi; limitazione degli ingressi in istituto di volontari; limitazione delle visite mediche e della presenza in istituto di personale di sostegno educativo e psicologico): sommosse virulente e disperate, scatenate dalla privazione delle già esigue opportunità relazionali consentite dai regolamenti, a riprova della fragilità e liminalità di quel che resta dei 'diritti' che spandono ben fioca luce sulla condizione carceraria reale. Ne sono seguite reazioni altrettanto (e talvolta più ancora) violente, con vittime fra detenuti e agenti di polizia penitenziaria.

2.

Nessun dubbio che l'istituzione carceraria sia unanimemente riconosciuta, da decenni ormai, come un'istituzione in crisi irreversibile, accerchiata da una pluralità di mozioni critiche puntuali, incontestabili, radicali, che spaziano dalla delegittimazione giuridica di una sanzione totalitaria e sostanzialmente corporale (che stride con un diritto penale del fatto e dell'offesa) alla sua inaccettabilità in concreto, per violazione pressoché inemendabile

di plurimi diritti individuali. Colpito nei suoi nuclei nevralgici, il carcere si dibatte tuttora in un'agonia senza fine e senza soluzioni, non mascherabile da interventi che nei casi più fortunati riescono appena a modularne la superficie esterna.

Perché se il carcere fino ad oggi non ha funzionato rispetto alle finalità ripromesse o dichiarate, se ha elevato i tassi di recidivismo, se non ha saputo interrompere la catena generazionale o cultural-ambientale della violenza, se non ha saputo recidere i legami criminali esterni, se ha prodotto suicidi e morti viventi e sempre una indicibile quanto vana sofferenza sganciata da ogni responsabilizzazione, tutto ciò e molto altro non è dipeso solo dalla carenza di personale di polizia penitenziaria, dal pur deprecabile sovraffollamento, dalle carenze igieniche, dal rapporto sproporzionato tra psicologi/educatori e detenuti, dall'insufficienza dei presidi sanitari. Il carcere non ha funzionato perché è per la maggioranza dei casi la pena sbagliata: segregativa, escludente, stigmatizzante[3], privativa di ogni relazione all'infuori della quale nessuna 'rieducazione' è possibile, al netto dei giustificati dubbi che circondano questo termine. Non ha funzionato perché errata è la concezione di cui il carcere è espressione e non esiste realtà buona, figlia di un cattivo pensiero, o di un errore del pensiero.

L'atto illecito non esaurisce, come ben sappiamo, la persona del suo autore (che esprime solo in parte, in misura variabile, da un minimo ad un massimo) ma viene però punito con una pena totalitaria e di tipologia unica, quella carceraria, che anche dopo la riforma Cartabia[4] resta la pena-canone, la pena –modello, su cui ogni altra viene parametrata[5], il fatto-reato, che è comunque circoscritto o circoscrivibile, salvo eccezioni, viene cioè sanzionato sempre con una pena totalitaria, plenaria, che investe l'intera persona dell'autore. E una pena totalitaria è per definizione incapace di

3 Viene spontaneo pensare al 'paradosso', appunto, di Jean Genét: "Vi siete arrogati il potere di identificarmi con un mio atto singolo e mi definite ladro, ebbene allora non ho altra scelta, dato che tutti noi siamo per metà ciò che sentiamo di essere e per metà ciò che di noi pensano gli altri: sarò ciò che volete che io sia, un ladro per sempre".

4 Che prevede che la pena carceraria sia sostituibile con sanzioni alternative entro una fascia medio-bassa, benché significativa, di gravità, perché fa riferimento ad una pena di quattro anni in concreto.

5 Sicuramente anche per comodità di indicizzazione e graduabilità.

favorire la responsabilizzazione e la rieducazione, fuoriuscendo dall'ombrello dell'art. 27 della Costituzione.

Trasferito sul piano teorico questo significa che a un diritto penale del fatto e dei beni (conquista secolare ma consolidata della dogmatica penale moderna) risponde un diritto sanzionatorio della persona. Con evidente stacco logico, rottura di continuità nei presupposti e nei principi che stanno alla base dei due momenti: la commissione del reato e la risposta sanzionatoria.

Rimediare a ciò comporta la ricostituzione di un'omologia, di un denominatore comune, di un comune fondamento dei due 'istituti', che colleghi l'infrazione della legge penale e la risposta sanzionatoria. Ciò è possibile solo diversificando le sanzioni, non solo sotto l'aspetto quantitativo (il numerario), ma sotto l'aspetto qualitativo della specie della sanzione, sotto l'aspetto dei contenuti. Facendo di un tempo vuoto distruttore un tempo pieno costruttore o almeno responsabilizzante, utile alla coscienza e all'ambiente sociale. Una pena che tenga conto del contesto, del fatto, della persona dell'autore del reato e possibilmente della vittima.

In altre parole, se è vero, come io credo, che il diritto penale moderno pone le basi per una nozione di *responsabilità relazionale*, anche la sanzione dovrà possedere gli stessi tratti e contenuti di relazionalità.

3.

E allora il punto di arrivo pressoché concorde di ogni approccio critico al problema, si lascia riassumere nella formula dell'*extrema ratio puniendi*, che assegna al carcere – purché, ormai è inteso, un *altro* carcere – una legittimazione ma anche, vorrei aggiungere, una necessità di essere, solo nei casi in cui nessun'altra risposta punitiva sia in grado di provvedere alle esigenze reclamate dal reato commesso.

Non basta pretendere la re-ideazione strutturale e regolamentare di un carcere in cui la condizione di recluso si sottragga alla denuncia di uno 'stato di tortura'[6]: occorre posizionare la sanzione carceraria all'ultimo po-

6 Lo sappiamo dalle testimonianze dei carcerati, dalle riposte ai questionari distribuiti da associazioni come Antigone e Ristretti Orizzonti: la cella liscia, la cella arroventata, la cella gelida, la cella stretta, la cella sovraffollata, la cella con il cesso a vista. La cella. Le code per la doccia nei bagni comuni, l'acqua fredda d'inverno, i pidocchi. L'odore nauseante che fanno i corpi in cattività, la testa che sbatti contro il muro perché non puoi mantenere la famiglia rimasta di fuori e devi stare lì a guardare il soffitto, i denti che si guastano, la vista che si abbassa, le notti senza sonno, gli urli di

sto di una scala di sanzioni penali costruita secondo criteri di utilità/vantaggiosità per le vittime e la comunità, 'rieducatività', adeguatezza/proporzionalità, responsorialità e necessità.

Lo affermano ormai quasi tutti gli osservatori del problema, con varietà di accenti: studiosi, magistrati, operatori sul campo, detenuti, riformatori e lo stesso legislatore (sia pure quest'ultimo con oscillazioni contraddittorie).

Che cosa l'espressione significhi in diritto e in fatto non è tuttavia ancora oggetto di quell'esteso dibattito che il tema merita e richiede, con l'eccezione di rari studi e interventi che si sono occupati dell'argomento[7]. La formula attende, e con urgenza, di essere accuratamente analizzata e declinata nei suoi contenuti specifici.

4.

Affermare che il carcere, il quale nell'attuale sistema carcero-centrico è tuttora la sanzione penale principale e parametrica, nonostante la sua sostituibilità introdotta dalla riforma Cartabia, debba essere scelto, fra le altre sanzioni conosciute dal sistema, come *ultima ratio*, significa, in primo rilievo, rompere l'equazione reato-carcere, sotto la quale il diritto penale e processuale è stato pensato fino ad ora.

La rottura dell'equazione apre la porta a una serie di riflessioni feconde di implicazioni ulteriori.

Il cuore della penalità si sposta dal monolite della pena carceraria ai modi e strumenti dell'indagare fino ai presupposti e criteri dell'accertamento del fatto-reato e della responsabilità per il fatto.

Nessun altro campo del diritto conosce strumenti di indagine così penetranti come conosce il diritto penale-processuale. Si intende già da questa prima presa d'atto che i diritti penale e processuale sono 'codici' dati dall'ordinamento per dare risposta alle istanze profonde dei cittadini che riguardano la ricostruzione il più veritiera possibile di cause, concause, dinamica e modi dei delitti commessi e l'accertamento delle responsabilità coinvolte: il risvolto provvido e virtuoso dell'inquisire.

chi non ce la fa, i compagni di cella che non sopporti e ci fai rissa tutti i giorni, il medico che ti visita quando non serve più, lo psicologo che ti vede ogni due settimane se va bene, l'ozio coatto perché il lavoro non c'è. La deprivazione affettiva, la negazione della sessualità.

7 Cfr. R. Bartoli, *Il carcere come* extrema ratio: *una proposta concreta*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, n. 4, *passim*.

Il fatto penale chiama in causa l'intera collettività. Lo storico e il giurista ben sanno come il grado di coesione di ogni società civile dipenda in molta parte dalla restituzione giudiziaria di una verità esauriente su fatti che si siano abbattuti sulla collettività procurandone un profondo sconvolgimento, giacché un corpo sociale deprivato di una risposta penale congrua, coerente, già sul piano dell'accertamento dei fatti, sarà sempre un corpo sociale franto, che per di più tenderà progressivamente a perdere la ragione di una propria identificazione con la Cosa pubblica e con le istituzioni.

Lo spostamento su questo connotato della penalità, non più identificata con la pena carceraria, e cioè sui modi e i mezzi dell'indagare, piuttosto che sulla pena carceraria, ci farebbe meglio comprendere l'importanza del mantenimento in essere del diritto penale in tutta la sua estensione (esclusi, più che giustamente, i fatti bagatellari o altri fatti non meritevoli di presidio penale) e semmai la necessità di un allargamento del suo ombrello a beni individuali e collettivi nuovi ed emergenti, da tutelare rispetto a condotte anch'esse, come di frequente accade, nuove e inedite[8], per tipologia, tecniche o per l'evoluzione della sensibilità sociale.

La storia del diritto penale, in una dimensione storicamente dinamica della penalità, da un lato si lascia alle spalle fattispecie superate e territori desueti, dall'altro guadagna terreno nella direzione di nuovi beni e nuove condotte attestate dall'evoluzione economica e storico-culturale della società.

L'apertura della gamma delle sanzioni penali a istituti e dispositivi non carcerari non comporta dunque alcuna *deminutio capitis* della penalità.

Questa pur semplice considerazione induce chi scrive a tenere distinto l'obiettivo di un 'diritto penale minimo' da quello di un 'carcere minimo'.

5.

Del carcere *ultima ratio*, il diritto penale processuale già in verità si occupa ampiamente ed espressamente in materia cautelare.

In tale ambito il ricorso alla misura carceraria è consentito dalla legge solo come *ultima ratio*, dapprima ancorandone rigorosamente i presupposti

8 Com'è accaduto per molteplici fattispecie di reato: il reato di atti persecutori, i reati informatici, i maltrattamenti psicologici ed economici, numerosi reati ambientali, i reati in materia alimentare, le nuove tipologie di frode, il reato transnazionale, lo stesso reato di associazione di stampo mafioso e la necessità attuale di individuare una fattispecie autonoma di concorso esterno in reato associativo mafioso, i reati di terrorismo internazionale, il reato di riduzione in schiavitù e così avanti.

ai *pericula* tassativamente indicati e descritti dall'art. 274 c.p.p. (la cui valenza peraltro è estesa a tutte le misure cautelari tipiche: specifiche e inderogabili esigenze di tutela della prova, pericolo di fuga e pericolosità soggettiva «concreta ed attuale»[9] avente per oggetto la commissione di «gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede»), con la precisazione, per quanto riguarda la misura custodiale carceraria, che il pericolo di «commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede» deve riguardare delitti per i quali per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, eccezion fatta per specifici delitti[10], e quindi (art. 275 c.p.p. intestato ai «criteri di scelta della misura») sulla base di valutazione prognostica che si rivolge alla pena che sarà verosimilmente irrogata al termine del giudizio di cognizione, in caso di condanna. Il legislatore del 1995 e del 2014 ha introdotto infatti l'importante clausola aggiuntiva secondo la quale, ad eccezione di taluni delitti espressamente indicati, per i quali i limiti di pena futura non si applicano, «non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata [in concreto] non sarà superiore a tre anni».

Fra le condizioni di applicabilità delle misure coercitive e segnatamente della misura carceraria, la norma di cui all'art. 280 c.p.p. prescrive anche dei limiti minimi di pena previsti per il reato per cui si procede (reati per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni).

Come si vede, la valutazione di pericolosità soggettiva, effettuata col solo riguardo alla reiterazione di reati diversi o della stessa specie, viene coniugata con la valutazione di gravità sia del reato commesso sia dei reati

9 Secondo la nota formula forgiata dalla Corte Suprema americana (il "*clear and present danger*") a cui sempre fa riferimento anche il legislatore italiano in materia di reati di pericolo in generale, con formula ripresa dalla giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale negli anni in cui si trovò a dover giudicare dell'incostituzionalità delle norme penali in tema dei c.d. reati d'opinione. La clausola è trasposta dal legislatore anche in tema di giudizio di pericolosità soggettiva dell'autore (tale per gravi indizi a suo carico) di reato.

10 Con riferimento specifico alle misure custodiali (carcere e arresti domiciliari), il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è circoscritto ai «delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni» (periodo introdotto dalla legge n. 94/2013).

di cui si teme la commissione (oltre che con una valutazione prognostica di pena irrogabile all'esito del giudizio).

Ma mentre i parametri di gravità dei reati (commessi o paventati) sono inequivocabilmente stabiliti dalla legge con riferimento alle pene edittali – che notoriamente costituiscono il primo indicatore di valore dei beni presidiati penalmente – la valutazione della pericolosità soggettiva, che immette nella scelta della misura cautelare custodiale da applicare, è rimessa alla discrezionalità del magistrato, appena scortata da criteri-guida descritti dal legislatore.

Il magistrato (pubblico ministero, giudice per le indagini preliminari, giudice del riesame ed appello) che si occupa professionalmente e quotidianamente di applicazione di misure cautelari custodiali 'preventive', fa in genere affidamento sulla vasta casistica giudiziaria elaborata in materia di giudizio di pericolosità, ma soprattutto sulla propria esperienza, spesso facendo autoformazione sul campo, in assenza di una formazione specializzata in merito, come sarebbe fortemente auspicabile.

Così impostato il tema e scartati quei presupposti di pericolosità di esclusiva pertinenza della fase delle indagini, come il pericolo di inquinamento della prova e il pericolo di fuga, il presupposto della pericolosità soggettiva non incontra peraltro alcun ostacolo se immaginiamo la sua ideale trasposizione alla fase dell'applicazione della pena a fine giudizio (e alla fase dell'esecuzione, nella quale il giudizio di pericolosità è peraltro ampiamente utilizzato ai fini dell'applicazione dei c.d. benefici penitenziari)

Una volta intravista l'essenziale omologia di temi, problemi e argomenti pertinenti all'una e all'altra fase processuale, il ponte tra fase cautelare e fase irrogativa-esecutiva è tracciabile con sicurezza.

La sanzione carceraria potrà essere irrogata solo in presenza di una significativa pericolosità intesa come pericolo di reiterazione di reati.

In altre parole, si fa strada lentamente una concezione del carcere come cautela e non come paradigma generale della sanzione penale.

6.

Negli ultimi anni, fra il 2019 e il 2021, la giurisprudenza della Corte costituzionale (anche sulla base di ampio lavoro teorico e preparatorio fornito da giuristi e comunque sulla scorta di principi espressi dalla CEDU) ha avuto

più occasioni per elaborare e mettere a punto il significato da attribuire ai criteri normativi necessari a legittimare l'adozione di benefici premiali previsti dall'ordinamento penitenziario, mettendo a disposizione del magistrato e del legislatore principi-guida e argomentazioni indubbiamente convincenti.

Mi riferisco alla nota sentenza 253/2019, in materia di preclusione all'accesso a permessi premio, e all'ordinanza 97/2021, in tema di presunzione assoluta di pericolosità ai fini della concessione di benefici penitenziari. Significativo anche il richiamo alla più risalente sentenza 141/1997, in materia di liberazione condizionale.

Il denominatore comune di tali pronunce risiede nella messa a punto del presupposto normativo della pericolosità ai fini dell'adozione di una serie di istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Ci si chiede perché i criteri che oggi presiedono, anche a seguito delle richiamate pronunce della Corte costituzionale, all'individuazione dei presupposti di 'uscita' dal carcere, non debbano valere anche [] per i presupposti di 'accesso' alla sanzione carceraria.

7.

Se proviamo a enucleare i principali componenti contenutistici della formula 'carcere *extrema ratio*', sulla base delle osservazioni che precedono, possiamo per il momento cristallizzare le seguenti proposizioni:

7.1.

Il significato del sintagma *extrema ratio* si sostanzia essenzialmente in un *giudizio di pericolosità soggettiva* di grado tale da trasfondersi in un giudizio di necessità (di contenimento fisico dell'autore di un reato onde impedire la reiterazione di reati diversi o di reati della stessa specie) condotto sul filo del *criterio di proporzione ed adeguatezza*[11] tra gravità del fatto commesso, gravità dei reati temuti ed entità della sanzione irrogabile a fine giudizio.

Già solo sulla base di questo primo segmento di giudizio, l'autore di fatto di modesta entità, quand'anche potenzialmente a rischio di reiterazione anche di fatti-reato della stessa specie, non potrebbe essere ristretto in carcere (condannato a pena carceraria), a ciò ostando, pur in presenza di

11 Si richiama sul punto la vasta elaborazione giurisprudenziale prodotta dalla CEDU.

un'accertata pericolosità di reiterazione del reato (per esempio per ragioni di necessità e di vita), la non gravità dello stesso.

Ciò significa che la società civile deve farsi carico delle pericolosità minori residuali, approntando essa stessa misure di contrasto. I rischi della pericolosità quanto a fatti di modesta entità, devono essere assunti dalla collettività che se ne fa carico assumendo contromisure.

Tale l'effetto della combinazione tra giudizio di pericolosità e giudizio di proporzione-adeguatezza.

7.2.

Il giudizio di pericolosità in cui si sostanzia l'*extrema ratio puniendi* non ammette presunzioni legali.

Il dettato, sopra richiamato, di cui all'art 274 è chiaro e lapidario: «le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dal titolo del reato per cui si procede» (comma primo, lett. *c*, ultima parte, nel periodo aggiunto dalla legge n. 47/2015), precludendo la presunzione di pericolosità.

Vale ricordare i recenti e plurimi e concordi interventi della Corte Costituzionale in materia di incostituzionalità delle presunzioni di pericolosità ai fini di concessione di benefici penitenziari.

Occorrerà valutare le circostanze e modalità del fatto; i comportamenti o gli atti concreti tenuti dall'autore, i precedenti penali.

In fase di irrogazione iniziale della sanzione, varranno il comportamento tenuto verso la vittima reale o virtuale, eventuali condotte riparatorie, procedure mediative intraprese e loro esito, motivazioni a commettere il fatto, concreto impegno dimostrato nel farsi carico di obblighi verso persone a carico e vittima/e, rapporto con l'attività lavorativa: questi sono soltanto alcuni degli esempi possibili.

7.3.

Il giudizio di pericolosità che sostanzia la formula 'carcere *extrema ratio puniendi*' deve essere effettuato sulla persona e sulle qualità personali dell'autore di un fatto, diverse dalle condizioni di vita.

Ciò si evince in parte e già dal sopracitato art. 274, comma 1, lett. *c*, prima parte, c.p.p., che prende in considerazione solo «comportamenti o atti

concreti o precedenti penali», ma si evince maggiormente da altro riferimento normativo molto importante: l'art. 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, nel testo modificato in sede di conversione in legge n. 81/2014[12].

E se la pericolosità non deve essere desunta dalle condizioni di vita (art. 133, comma 2, n. 4 c.p.), va escluso che la sola impercorribilità di soluzioni diverse dalla consegna al carcere, per ragioni di vita (persona s.f.d., straniero privo di permesso di soggiorno; persona priva di domicilio fisso e di lavoro ecc.) possa giustificare il ricorso alla detenzione carceraria.

Non dovrebbe trovare cittadinanza la norma di cui all'ultima parte dell'art. 275 c.p.p. che autorizza l'adozione della cautela carceraria «quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1» c.p.p.

In altre parole, una volta imboccata con fermezza e rigore la via dell'*extrema ratio*, nei termini (provvisori e non esaustivi) in cui si è provato a declinare la formula, il presupposto sarà rigido e non ammetterà compromessi neppure di ordine pratico[13].

Ancora una volta, le istituzioni pubbliche sono chiamate in causa per apprestare soluzioni alloggiative che rendano praticabile la sanzione non carceraria ritenuta adeguata a contrastare le ragioni di pericolosità valutate.

12 11 Il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, convertito in legge n. 81/2014 prevede, con le modificazioni riportate in allegato alla legge in questione, istitutiva della nuova figura delle "Residenze esterne per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)", che il giudice dispone tale misura quando nessuna «misura diversa sia idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

13 Così come vale per le problematiche psichiatriche degli autori di reato: v. Corte Cost. n. 131/2021 sulla competenza del Ministero della giustizia ad evitare che i ritardi della sanità regionale ricadano sull'interessato, costretto a restare in carcere se pure ritenuto bisognoso di altra 'cautela' (in casi in cui anche la libertà vigilata in struttura carceraria non sia praticabile per carenza di *compliance*).

7.4.

Il giudizio di pericolosità in cui si sostanzia la formula *extrema ratio puniendi* compete a figure professionali formate appositamente e da *équipe* multidisciplinari.

Come e più di quanto vale anche per la valutazione e la scelta cautelari, s'impone, quale inderogabile presupposto, il possesso nel giudicante di una competenza specialistica in materia, necessaria al compimento del detto giudizio.

La delicatezza e complessità del giudizio raccomanda pertanto, proprio in sede di giudizio di cognizione, la devoluzione del giudizio a un collegio multidisciplinare, per modo che la soluzione processuale più appropriata appare quella di un giudizio bifasico: una prima fase deputata all'accertamento del fatto-reato e della responsabilità, una seconda fase riservata alla scelta e individualizzazione della sanzione penale[14].

Nel compiere tale giudizio il giudice o il collegio dovrà avvalersi di indici di pericolosità o parametri frutto di competenza specialistica, in similitudine con quanto elaborato in sede di protocolli predisposti per i reati di genere e di violenza domestica[15].

Nel caso di criminalità organizzata, per esempio, sarà necessario individuare parametri di giudizio e di valutazione capaci di intercettare il grado di permanenza del vincolo di affiliazione o di obbedienza al gruppo di cui l'autore dei reati ha fatto parte.

Anche il peso da assegnare al parametro della recidiva richiede a mio avviso di una serie di indicatori espressivi di motivazioni personali, possibilità concrete di reinserimento sociale, progetti per il futuro, atteggiamento di fronte al lavoro, presenza di affetti capaci di rimotivare la persona, ed altro.

14 Giudizio bifasico che risponde anche alla duplicità di versante su cui si muove la risposta penale, tra istanze individuali e istanze collettive: argomento assai delicato a cui va riservata trattazione separata.

15 Penso non solo ai vari protocolli come il protocollo Eva e altri, in materia di codice rosso, ma penso anche ai criteri empiricamente enucleati nella prassi giudiziaria a guida della discrezionalità del giudice della cautela nella valutazione delle misure cautelari (ambito già ampiamente richiamato) e a guida dei magistrati di sorveglianza nella valutazione relativa alla concedibilità di tutti gli istituti premiali (permesso premio, semilibertà, liberazione condizionale, liberazione anticipata, detenzione domiciliare ecc.).

8.

Ci si chiederà a questo punto a quali sanzioni potrà e dovrà ricorrere il giudice qualora non si versi in situazione di *extrema ratio* necessaria alla scelta della detenzione carceraria e dunque per sottrazione: sicuramente a tutte le misure alternative oggi previste dalla legge Cartabia, e che si auspica diventino comminabili in via principale dal legislatore.

Le misure alternative alla detenzione dovrebbero inoltre essere previste e tipicizzate in un ventaglio più ampio di quello attuale[16], ma già l'ordinamento dispone di una serie di sanzione alternativa al carcere assai efficaci, come la pena pecuniaria graduabile, le sanzioni interdittive, la confisca di beni, oltre certamente al lavoro di pubblica utilità e alla semilibertà.

Solo un'arretratezza culturale diffusa tra cittadini e operatori giudiziari può svalutare la potente efficacia di sanzioni fortemente impegnative per contenuti e imposizione di obblighi[17].

Nel novero di quest'ultime si può prefigurare, aggiuntivamente e a titolo di esempio, una sanzione in cui l'imposizione di obblighi e prescrizioni non sia solo una modalizzazione di altra sanzione tipica più grave, ma sia essa stessa una sanzione penale tipicizzata. Il rispetto delle prescrizioni e obblighi[18] dovrà ovviamente essere assicurato da adeguata attività di vigilanza svolta dagli organi di polizia e/o da apposita figura di sorvegliante/garante/*tutor* o come altrimenti si voglia denominare questa figura[19].

Sull'opposto versante, dovrà affermarsi, in presenza di pericolosità rilevante e di proporzionalità, la necessità del carcere, la cui applicazione ritroverà quella forte legittimazione, sia giuridica che storico-concreta, che oggi è venuta meno in una prospettiva pan-carceraria della sanzione penale: il pensiero corre ovviamente ai molti casi di inserimento del reo in associazioni criminali strutturate o in altre salde e strutturate reti criminali,

16 Così come il legislatore ha fatto per esempio, in sede cautelare, introducendo per esempio la misura dell'allontanamento dalla casa familiare che in precedenza non esisteva.

17 Misure reali la cui potenza afflittiva, temuta dai destinatari anche in misura maggiore della detenzione carceraria, ha dimostrato nella pratica giudiziaria tutta la propria efficacia general e special-preventiva.

18 Per es.: obbligo di collocazione in determinate strutture (di accoglienza o comunitarie) con prescrizioni. Quando possibile si aggiungerà la presa in carico (per esempio di un ladro seriale, che rubi per necessità e mancanza di altre alternative esistenziali) da parte dei servizi sociali e l'intervento di altri soggetti in grado di apprestare misure di sostegno e comunitarie.

19 Cfr. R. Bartoli, *Il carcere come* extrema ratio, cit.

a una fenomenologia criminale che ricomprende casi gravi e pericolosi di *stalking* o di maltrattamento.

All'estremo male di un pericolo non tollerabile dalla collettività non può che fare riscontro l'estremo male del carcere, pur sempre, anche in questi casi più gravi, ben diverso da quello attuale.

9.

Una riflessione particolare va riservata alla giustizia mediativa o riparativa introdotta dalla Riforma Cartabia. Proprio perché tale procedura di 'gestione' dei conflitti generati dal reato si è dimostrata nelle esperienze italiane e sovranazionali particolarmente efficace sotto il profilo della riduzione o elisione dei fattori di pericolosità degli autori di fatti illeciti e sotto il profilo dell'interruzione della catena delle violenza innescata dalla commissione di reati (a sfondo violento), la riflessione è doverosa perché questo paradigma di 'giustizia' esplica i suoi più importanti effetti proprio sul punto che più ci sta a cuore nel discorso qui proposto.

L'idea generatrice della procedura ripartiva e mediativa è, essenzialmente e semplificando, quella di ricostruire le lacerazioni interpersonali e sociali, favorendo nell'autore del fatto lesivo la presa di coscienza della natura ed entità degli effetti prodotti dalla propria condotta nelle vittime, attraverso un'immedesimazione nei vissuti delle medesime, e favorendo nella vittima una 'riumanizzazione' dell'autore del fatto, attraverso una comprensione dei vissuti dell'autore, delle condizioni che hanno reso possibile il suo agito e attraverso la reintegrazione, quando possibile, della parte della persona del reo che ha agito delittuosamente, nell'interezza della sua personalità.

A tale paradigma, la Riforma Cartabia dedica un *corpus* organico di norme esplicative (che nel codice di rito compare all'art. 129-*bis*). Di questo nuovo istituto normativo vale mettere in evidenza almeno due aspetti particolarmente importanti ai fini del nostro discorso: a) la sua complementarità rispetto al modello tradizionale, per modo che si tratta di una procedura che non soppianta il modello di giustizia tradizionale e anzi se ne avvale, avvantaggiandosi di quella componente accertativa del reato e della responsabilità che rende la giustizia 'tradizionale' ad essa funziona-

le[20]; b) la rilevanza e incidenza degli esiti della giustizia mediativa rispetto ai fattori di pericolosità dei soggetti trattati, trattandosi del modello di giustizia dimostratamente più efficace per intervenire su tale parametro e per interrompere la catena della violenza: della sua trasmissione generazionale, ambientale, culturale. Un esito positivo della mediazione penale è in grado infatti di disarticolare la suddetta catena, penetrando nel cuore del processo criminogenetico (consapevolezza; scambio delle parti, responsabilizzazione). La drammatizzazione ri-agìta della violenza raggiunge, sul *setting* della mediazione, un'acme in cui la crisi si trasmuta in una sorta di catarsi e di rottura del 'legame' autoperpetuantesi creato dal male procurato, sciogliendo il nodo che ipostatizzava, per un tempo senza fine, la persona offesa nello stigma di vittima e l'autore della condotta nello stigma del reo.

Per questi motivi vi è ragione di ritenere che l'introduzione del paradigma della giustizia ripartiva costituisca fattore innovativo dirompente nel nostro ordinamento di giustizia penale, concorrendo sul piano sostanziale e culturale al superamento della nozione di pena carceraria a contenuto retributivo-afflittivo per traghettarla verso la concezione di una pena carceraria cui competerà una funzione e un contenuto precipuamente cautelare e finalisticamente orientata al risultato di ricomposizione interpersonale o sociale.

L'aspetto su cui più incisivamente la giustizia riparativa e mediativa promette di riversare i proprî più significativi effetti è dunque proprio l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati da parte dell'autore dell'atto illecito dimostrando la speciale e centrale rilevanza di tale nuovo paradigma di risposta alla commissione del reato nella prospettiva del riposizionamento della sanzione carceraria come *extrema ratio* rilegittimata sul presupposto della pericolosità.

10.

Si è tentato di indicare i tratti possibili del principio di un 'carcere minimo', da non confondere, come già ho anticipato, con l'obiettivo di un 'diritto penale minimo': giacché non sembra ragionevole tentare di rimediare al male del carcere restringendo l'area della penalità piuttosto che interveni-

20 Unici momenti di tangenza: 62-*bis* c.p.; 62, n. 6, c.p. (esito positivo del programma di giustizia ripartiva); sostituzione misure cautelari; remissione *ex lege* della querela rimettibile; 133 c.p.; benefici penitenziari.

re francamente e di petto sul sistema sanzionatorio, restringendo piuttosto l'area di irrogazione della pena carceraria.

Vale la pena di richiamare l'attenzione sulle molte altre funzioni che il diritto penale assolve, anche una volta recisa l'equazione diritto penale-carcere. Oltre alla messa a disposizione di speciali mezzi istruttori, il diritto penale assolve infatti anche a una fondamentale funzione comunicativa, simbolica e valutativa dei beni.

In merito alla funzione 'comunicativa', essa ha origini remote, che attingono alla cultura greca, al fondo sacrale del delitto commesso e della reazione della collettività, alle funzioni del rito.

Circa la funzione valutativa non vi è chi possa dubitare che la sanzione comminata dalla legge costituisce il principale indicatore di valore dei beni tutelati penalmente: una sorta di quotazione dei beni giuridici nella 'borsa' del diritto penale. Più il valore di un bene aumenta nel sentimento sociale più la pena si eleva, indipendentemente dalla sua effettiva adeguatezza e applicazione in concreto, a significare l'elevazione di valore che si intende assegnare a quel bene giuridico.

Come si vede, molte sono le funzioni che la penalità assolve: ulteriori, necessarie e insopprimibili, rispetto alla semplicistica funzione di un'anticamera per l'applicazione della pena carceraria.

Infine, già il rispetto delle poche proposizioni sopra abbozzate, coerenti con un giudizio penale dell'offesa e dei beni, appare in grado di scongiurare quelle derive del giudizio di pericolosità soggettiva a tutti noi ben note e proprie degli ordinamenti non democratici.

La vigile attenzione sul punto nondimeno non è fuor di luogo, se si consideri il contesto politico-culturale italiano attuale, e non solo italiano, che appare scivolare sempre di più verso forme di democrazia apparente, insidiate da una progressiva polarizzazione del pensiero e del giudizio, dal rischio-censura, da un'informazione-propaganda, da una sempre maggiore irriconoscibilità dei poteri reali, il tutto sotto il segno della ben nota e funesta 'logica del nemico'.